

1. QUESITO

I 30 giorni per la presentazione dell'istanza decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURC? Ovvero a partire dal 27 febbraio?

RISPOSTA

I termini ricominciano a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera 71/2023, ossia dal 27 febbraio. Le istanze presentate in data antecedente, successivamente alla pubblicazione della delibera 21/2023, sono comunque ritenute valide.

2. QUESITO

La D.G.R.C. n. 71/2023 viene a precisare che «*il termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'allegato n. 1 è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione*», stabilendo, inoltre, l'invio del provvedimento stesso «*al BURC per la pubblicazione*». Atteso che la predetta D.G.R.C. n. 71/2023 risulta essere stata pubblicata nel BURC n. 16 del 27/02/2023 previa pubblicazione nella Casa di Vetro il 22/02/2023, è si chiede alle SS.LL., ai fini del computo esatto del termine fissato, di voler confermare, quale giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del predetto termine, la data del 27/02/2023, comportante, pertanto, la scadenza del medesimo termine allo spirare dell'ultimo istante del 29/03/2023.

RISPOSTA

La data per l'invio dell'istanza decorre dalla data di pubblicazione del BURC della delibera 71/2023, ossia il 27 febbraio. Il termine di trenta giorni scade il 29 marzo

3. QUESITO

"PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO" si indica che "I soggetti che operino attraverso diverse sedi devono presentare distinte comunicazioni per ciascuna Azienda sanitaria nel cui ambito territoriale intendono esercitare" e, contestualmente, si indica nel 30/06/2023 il termine di tale procedura.

Considerato che l'OE, non già presente con strutture all'interno del perimetro regionale, ma interessato ad accreditarsi, potrebbe non disporre di adeguate strutture conformi ai requisiti richiesti entro la data indicata del 30/6/2023, si chiede conferma che sarà possibile presentare istanze anche in date successive al limite indicato, in modo da ampliare la pluralità di OE presenti a cui il cittadino possa rivolgersi.

RISPOSTA

Al momento non è previsto di estendere oltre il termine indicato. Ogni modifica dell'atto deliberativo è di competenza della Giunta.

4. QUESITO

In riferimento alla Delibera nr 71 del 21/2/2023 Allegato 4 (domanda manifestazione di interesse) nel riquadro corrispondente al requisito di possedere Autorizzazione ai sensi dell'art 4 del Regolamento Regionale nr 4/2014, comunica di disporre di tali requisiti come sopra, in quanto possiede più autorizzazioni di detto Regolamento erogando:

es 1) solo assistenza ADI con personale OSS, fatturando direttamente all'Ambito Sociale;

es 2) assistenza ADI, fatturando in percentuali sia all'Ambito che all'ASL distrettuale.

Pertanto, quali dei due esempi sopra indicati è da ritenersi valido?

RISPOSTA

Gli esempi riportati fanno riferimento al sistema di erogazione/ riconoscimento della spesa , oggetto spesso degli Accordi di programma per l'erogazione del servizio stipulati tra ASL e Ambito territoriale. Possono partecipare i soggetti in possesso di Autorizzazione ai sensi dell'art 4 del Regolamento Regionale nr 4/2014 per servizi di assistenza domiciliare integrata

5. QUESITO

Nella domanda vi è la possibilità di scegliere anche di erogare solo le cure domiciliari di base o quelle di 1-2-3 livello. Nel caso si scelga di operare solo per alcuni livelli e/o addirittura solo per quello di base, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sono gli stessi?

RISPOSTA

Sì. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi sono gli stessi

6. QUESITO

Si possono barrare tutte le tipologie dei servizi o al massimo “una o più due”? Si tratta di un refuso?

RISPOSTA

Si possono barrare tutte le tipologie.

7. QUESITO

Tra le strutture che saranno autorizzate ad erogare prestazioni in assistenza domiciliare di natura infermieristica-assistenziale-tutelare nell’ambito dei piani di assistenza individualizzati – p.a.i. di cure domiciliari di livello base, di 1° -2° e 3° livello, si potrà attuare una forma di Associazione Temporanea d’Impresa al momento della contrattualizzazione.

RISPOSTA

Al momento non è una opzione valutata ai fini autorizzativi

8. QUESITO

Gli spazi da utilizzare per il nuovo accreditamento, se non sovrapponibili, possono essere allocati nella stessa struttura già autorizzata DGRC 7301 in maniera contigua?

RISPOSTA

Sì

9. QUESITO

All’Allegato 2 “Requisiti minimi autorizzativi” il punto 1.AU, vengono richieste sia per la sede operativa che per quella organizzativa una serie di locali e spazi, nell’eventualità che si tratti di strutture già accreditate con il SSR e che pertanto già rispondenti ad una serie di requisiti strutturali, (attività amministrative- segreteria-locale riunioni di equipe- front office/accettazione- spazi per la conservazione delle cartelle cliniche-servizi igienici attrezzati per la disabilità per gli utenti esterni-locale sporco-spogliatoio personale) nel rispetto del mantenimento dei requisiti tecnici e organizzativi per singola attività accreditata, possono essere condivisi, purchè naturalmente tra loro compatibili e non reciprocamente interferenti, come peraltro già chiarito da una V.ta circolare del 3/7/2019 n. prot. 2019.0421380 per attività similari che prevedevano la convivenza di diverse attività ?

RISPOSTA

E’ possibile CONSIDERARE CONDIVISIBILI GLI SPAZI PER GLI UTENTI E IL PERSONALE, IL FRONT OFFICE, LO SPOGLIATOIO.

Vanno tenuti distinti i percorsi per l’accesso degli utenti e le relative procedure (documentazione sanitaria, i farmaci e i presidi sanitari per gli utenti del servizio di cure domiciliari, distinto il materiale sporco o il materiale da sterilizzare -in caso non venga utilizzato il monouso-) nonché tutte le attrezzature, i dispositivi medici e le apparecchiature elettromedicali, necessari a garantire l’erogazione delle prestazioni domiciliari)

10. QUESITO

Gli spazi da utilizzare per il nuovo accreditamento, se non sovrapponibili, possono essere allocati nella stessa struttura già autorizzata DGRC 7301 in maniera contigua?

RISPOSTA

sì, ma anche con spazi condivisibili come indicato in quesito n.9

11. QUESITO

L'Allegato n. 2 alla D.G.R.C. n. 21/2023, recante i «requisiti minimi autorizzativi per l'erogazione delle cure domiciliari» sembra escludere la possibilità, per le organizzazioni private che possono presentare manifestazione di interesse alla erogazione delle cure domiciliari ai sensi dell'Allegato n. 1 alla D.G.R.C. n. 71/2023, di utilizzare locali e spazi afferenti alle strutture autorizzate e/o accreditate ai sensi del D. lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. già esistenti. **Si chiede alle SS.LL. di voler precisare se sussista tale possibilità e secondo quali modalità e condizioni concretamente attuative.**

RISPOSTA

E' possibile prevedere l'utilizzo di spazi ed locali afferenti ad altre tipologie di strutture servizi già accreditati, vedasi QUESITO 9 E 10

12. QUESITO

Nel caso in cui non si possano usare organizzativamente ed operativamente gli spazi dedicati alle attività domiciliari già previste nelle DGRC di riferimento, almeno alcuni spazi (accettazione – bagni utenti e personale – bagni per disabili) possono essere considerati comuni?

RISPOSTA

si', come indicato in precedenza

13. Quesito

La sede organizzativa e/o operativa può coesistere all'interno della struttura già accreditata

Risposta: Sì, ma facenti capo al medesimo soggetto gestore

14. QUESITO

Le sedi operative e organizzative da indicare nella manifestazione di interesse possono essere autorizzate ed accreditate in più Asl?

RISPOSTA

Sì, riproponendo l'istanza per ogni ASL.

15. QUESITO

“Requisiti autorizzativi strutturali”: Nel testo del provvedimento al punto 1.1 AU Sede organizzativa e operativa lettera c) viene riportato: *l'organizzazione che eroga le cure domiciliari dispone di sedi operative sul territorio dell'Azienda sanitaria nella quale si esercita l'attività domiciliare nel rispetto dei criteri di prossimità*; ugualmente ritroviamo lo stesso concetto al punto 3.1 AC Idoneità all'uso delle strutture al punto A: *si dispone di sedi operative dislocate sul territorio dell'Azienda sanitaria nella quale si esercita l'attività domiciliare nel rispetto dei criteri di prossimità*;

In cosa consiste il principio di prossimità previsto dal provvedimento? Si ritiene possibile erogare i servizi in distretti confinanti all'ASL in cui l'organizzazione ha la sede accreditata anche se l'ASL è differente?

RISPOSTA

Il principio di prossimità è da intendersi riferito alla ASL nel cui Distretto l'organizzazione ha la sede operativa: si prevede una sede organizzativa in ambito regionale; la sede operativa è nel distretto dell'asl nella quale si intende operare. Non è prevista la facoltà di erogare in distretti confinanti di altre AA.SS.LL.

<p>16. QUESITO Al punto 1. Au lettera K e L, nell'indicare "uno spazio" si deve intendere un luogo non fisicamente chiuso, ovvero: un armadio per la conservazione della documentazione sanitaria; una parete con idonei strumenti per richieste di servizio e segnalazioni.</p> <p>RISPOSTA <i>Alla lettera k) si prevede uno spazio (front office), per la gestione delle segnalazioni e delle richieste del servizio; mentre alla lettera l) uno spazio per la conservazione sicura della documentazione sanitaria.</i> <i>Nel primo caso si tratta di un desk, una scrivania, una postazione di lavoro dotata di strumenti atti ad archiviare e raccogliere la documentazione. Nel secondo caso un armadio per la custodia e raccolta della documentazione sanitaria, purché adeguato alla quantità e qualità del materiale da raccogliere e custodire.</i></p>
<p>17. Quesito Al punto 3.2.6 AU – documentazione sanitaria; il fascicolo sanitario del paziente deve essere collegato con il fascicolo sanitario Regionale e con il fascicolo sanitario Nazionale</p> <p>RISPOSTA <i>tutti dati relativi alle prestazioni in ADI saranno caricati su FSE secondo modalità successivamente comunicate.</i></p>
<p>18. QUESITO Il personale richiesto va solo individuato (disponibilità) al momento della presentazione della manifestazione di interesse e/o all'acquisizione dell'autorizzazione/accreditamento o presa in carico da subito?</p> <p>RISPOSTA <i>Dopo la manifestazione d'interesse, nelle fasi di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.</i></p>
<p>19. QUESITO Il Direttore Sanitario, il "case manager" o altre figure professionali di un centro ex art.26 ed ex art.44 possono coincidere con le figure richieste per l'accreditamento del nuovo servizio in considerazione che per le strutture di cui sopra trattasi di un ampliamento dei servizi?</p> <p>RISPOSTA <i>Non trattasi di un ampliamento del servizio, è possibile che possa coincidere solo la figura del direttore sanitario.</i></p>
<p>20. QUESITO Il direttore sanitario della struttura accreditata ai sensi del D.gls. 502/92 e smi può essere utilizzato anche per l'accreditamento ADI;</p> <p>RISPOSTA <i>Sì</i></p>
<p>21. QUESITO Al punto 3.1.5 AU -Regolarità del rapporto di lavoro; l'applicazione dei punti a-b-c sono da intendersi per i soli dipendenti diretti dell'ente accreditato;</p> <p>RISPOSTA</p>

La regolarità del rapporto di lavoro interessa tutte le forme contrattuali previste

22. QUESITO

Al punto 11 del deliberato della DGRC 71/23 , vi è la citazione di un DM del Ministero della Salute datato 14 dicembre 2022, si chiede di sapere a cosa si riferisce.

RISPOSTA

*Trattasi di un refuso, la corretta citazione è **DECRETO del Ministero della salute del 19 dicembre 2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. (22A07418)” (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022)*

23. QUESITO

All’allegato n. 4 nella parte “dichiara, altresì” e precisamente al punto 1 e 2, viene citato un documento di intesa di recepimento Stato/Regioni n. 151/2022; si chiede di conoscere a cosa si riferisce.

RISPOSTA

Trattasi di un refuso, il riferimento corretto riferimento è Intesa 151/2021

24. QUESITO

Al punto 2.2 AU Apparecchiature, si fa riferimento alla scheda 01-1 che però non è presente tra la documentazione da voi pubblicata. Se ne chiede cortesemente l’invio

RISPOSTA

Il riferimento alla scheda “01-1” non va considerato poiché trattasi di mero refuso.